



Oggetto: Indizione delle procedure di selezione delle concessioni di posteggio e di autorizzazione per il commercio nel mercato di Piazza del Carmine.
 Consequenziale attivazione dei servizi di supporto alla creazione di impresa ed erogazione di contributi a fondo perduto.

Riscontro a nota prot. n. 867943 del 31.07.2023.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Suap, Mercati e Commercio

E p.c. Al Sig. Assessore Attività Produttive

A riscontro della nota in oggetto, si esplicita, di seguito, l'avviso dello scrivente, non vincolante ma meramente finalizzato a supportare, in punto di diritto, la funzione dirigenziale per le determinazioni, di competenza gestionale, che la stessa intenderà assumere.

La S.V., interpretando come perentorio il termine di novanta giorni fissato dall'art. 8 della L.R. 18/1995 e ss.mm.ii. (L.R. 2/1996 e L.R. 28/1999), ritiene illegittimo il Regolamento - contenente la regolarizzazione del Mercato di Piazza del Carmine nonché dei relativi operatori - adottato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 351 del 29.10.2021 e, dunque, dopo il suddetto termine.

E, mentre la natura perentoria risponderebbe alla *ratio legis* di evitare l'estensione "in via indiscriminata" del tempo in cui provvedere alla sanatoria e "un'alterazione del principio comunitario di libera concorrenza", la permanenza del Regolamento e la emissione dei conseguenti atti gestionali finalizzati all'adozione dei provvedimenti autorizzativi nonché alla erogazione di contributi, rischierebbero l'instaurarsi di contenziosi, con "conseguente grave danno patrimoniale".

A parte la circostanza che la nota in oggetto è esente da ogni valutazione sulle conseguenze di un eventuale annullamento (totale) con efficacia *ex tunc*, quali: a) superamento dello sbarramento temporale dei dodici mesi perentori (decorrenti dall'adozione) prescritto, per l'annullamento degli atti amministrativi, dall'art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss.mm.ii.; b) procedure coatte da dovere avviare per lo "smantellamento" del Mercato istituito con la Deliberazione 351; c) ricorsi, promovibili presso le diverse magistrature, per avere il Comune negato l'esercizio del diritto di regolarizzazione delle posizioni degli operatori, diritto correlato all'OBBLIGO (NON si tratta, invero, di FACOLTA') a carico dello stesso (Cfr. art. 8 *bis* L.R. 2/1996 "I Comuni provvedono a regolarizzare..."; art. 5 comma 7 L.R. 28/1999 "Per gli strumenti urbanistici

semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1..."; d) gestione dei rapporti con l' IACP.

Indipendentemente dalle auspicabili valutazioni che, ove comprovata la illegittimità del Regolamento, imporrebbero, comunque, una ponderazione tra interesse pubblico ed interessi privati coinvolti, in uno con il regime di impugnativa che connota gli atti regolamentari, lo scrivente condivide la posizione assunta dal Segretario Generale *pro-tempore*, con nota prot. n. 894533 del 26.08.2021, sulla ordinarietà del termine dei novanta giorni, conclusione che farebbe decadere la ritenuta illegittimità del Regolamento, almeno per il motivo *de quo*.

Occorre, in ogni caso, partire da un'attenta lettura dell'art 8 *bis* introdotto dalla L.R. 2/1996.

Ed invero, l'art. 8 comma 17 della L.R. 18/1995, al fine della regolarizzazione dei mercati esistenti di fatto nella loro configurazione poneva l'obbligo di adozione, a carico dei Comuni, di apposito Regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il successivo art. 8 *bis*, abrogando il comma 17 dell'art. 8, ha riformulato l'abrogata norma mantenendo la previsione relativa all'adozione del Regolamento entro novanta giorni ed aggiungendo, alla regolarizzazione dei mercati di fatto, la regolarizzazione della posizione degli operatori che *"ivi esercitano l'attività commerciale...attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge"*.

Ebbene, una interpretazione letterale dell'art. 8 *bis* va, inequivocabilmente, nel senso che presupposto di ammissibilità, al fine della regolarizzazione degli operatori, è lo svolgimento dell'attività nel mercato da almeno 6 mesi prima dall'entrata in vigore della legge. Ed è proprio la decorrenza dello svolgimento dell'attività che impedisce una regolarizzazione *sine die*.

Consegue che, ove osservato l'ambito temporale di svolgimento dell'attività, non sarebbero concreti i rischi adombrati nella nota che si riscontra: *"alterazione del principio comunitario di libera concorrenza"* ed estensione *"in via indiscriminata"* del tempo entro cui provvedere alla sanatoria; semmai, per tale ultimo aspetto, l'attenzione si sposterebbe sulla questione dei tributi, ove dovuti e non riscossi, negli anni intercorrenti tra la data di entrata in vigore della legge ed il Regolamento.

Ma, passiamo all'analisi, *in parte qua*, del nostro Regolamento:

- A) Gli artt. 2 comma 1 lett. b) e 3 comma 1 lettera c), correttamente indicano, come data di decorrenza dell'attività, una data anteriore ad almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/1996, di modifica ed integrazione della L.R. 18/1995; ma, piuttosto che porla come requisito per la regolarizzazione (*rectius* requisito di ammissibilità per la selezione di regolarizzazione e per la successiva attribuzione del contributo), la pongono come criterio di priorità, atteso che sia il comma 2 dell'art. 2 che il comma 2 dell'art. 3 consentono l'assegnazione di un termine per l'acquisizione del predetto requisito, ove non posseduto alla data di presentazione della domanda.
- B) L'art. 7 comma 1 statuisce che, una volta concluse le procedure di regolarizzazione, i posteggi rimasti *"liberi per mancanza degli AVANTI DIRITTO"* saranno assegnati secondo le vigenti normative previo avviso pubblico.

Con riferimento alle previsioni regolamentari sub A) -criterio di priorità- le stesse, operando una DEROGA alla norma di legge sono, ad avviso dello scrivente, illegittime. Ed è proprio tale deroga ad estendere indiscriminatamente la sanatoria.

Con riferimento alla previsione regolamentare sub B), lo scrivente fa rilevare la natura di norma transitoria del Regolamento. Come specifica, infatti, il comma 2 del citato art. 7 *“Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di regolarizzazione del mercato. Ultimato tale iter, le norme cessano di avere effetto, facendosi luogo alle ordinarie procedure”*.

Dalla previsione consegue che il Regolamento si applica al solo fine della regolarizzazione, essendo OBBLIGATORIO destinare i posti che residueranno, all'esito della procedura di regolarizzazione, ad altri operatori individuati con il ricorso a NUOVO e DIVERSO avviso pubblico che segua le regole ordinarie.

Ed invero, è proprio il bando unico, in cui concorrono operatori “da regolarizzare” ed “altri operatori”, che non solo connota la “ultra-efficacia” del Regolamento ma potrebbe essere considerato lesivo della libera concorrenza.

In conclusione, a parere dello scrivente:

- ✓ in termini di previsione regolamentare, si potrebbe fare ricorso alla modifica degli artt. 2 e 3 del Regolamento ed alla loro riformulazione coerente con il dettato di legge. Modifica e riformulazione che, se intese come annullamento parziale, non travolgerebbero, *in toto*, gli effetti del Regolamento, né incontrerebbero lo sbarramento temporale dei dodici mesi;
- ✓ in termini di applicazione del Regolamento, conformemente all'art. 7, una volta determinato il numero residuo di posti, emettere un secondo bando disciplinato dalle procedure ordinarie per l'assegnazione dei posti residui nonchè un successivo ed ulteriore bando, diretto alle imprese “operanti”, per il sostegno finanziario di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Liotta